

# DOCUMENTI

---

## ATTI DI PAPA FRANCESCO

Lettera Apostolica in forma di *Motu proprio* del Sommo Pontefice Francesco per l'istituzione della Segreteria per la Comunicazione, 27 giugno 2015.\*

L'ATTUALE contesto comunicativo, caratterizzato dalla presenza e dallo sviluppo dei media digitali, dai fattori della convergenza e dell'interattività, richiede un ripensamento del sistema informativo della Santa Sede e impegna ad una riorganizzazione che, valorizzando quanto nella storia si è sviluppato all'interno dell'assetto della comunicazione della Sede Apostolica, proceda decisamente verso una integrazione e gestione unitaria.

Per tali motivi, ho ritenuto che tutte le realtà, che, in diversi modi fino ad oggi si sono occupate della comunicazione, vengano accorpate in un nuovo Dicastero della Curia Romana, che sarà denominato Segreteria per la Comunicazione. In tal modo il sistema comunicativo della Santa Sede risponderà sempre meglio alle esigenze della missione della Chiesa.

Pertanto, dopo aver esaminato relazioni e studi, e ricevuto di recente lo studio di fattibilità, sentito il parere unanime del Consiglio dei Cardinali, istituisco la Segreteria per la Comunicazione e stabilisco quanto segue.

**Art. 1.** Nel Dicastero, secondo quanto presentato dalla Commissione dei Media Vaticani, istituita il 30 Aprile 2015, confluiranno nei tempi stabiliti, i seguenti Organismi: Pontificio Consiglio delle Comunicazioni Sociali; Sala Stampa della Santa Sede; Servizio Internet Vaticano; Radio Vaticana; Centro Televisivo Vaticano; L'Osservatore Romano; Tipografia Vaticana; Servizio Fotografico; Libreria Editrice Vaticana.

**Art. 2.** Tali organismi, dalla data di pubblicazione del presente Motu Proprio, dovranno proseguire nelle attività proprie, attenendosi, però, alle indicazioni date dalla Segreteria per la Comunicazione.

**Art. 3.** Il nuovo Dicastero, in accordo con la Segreteria di Stato, assumerà il sito web istituzionale della Santa Sede: [www.vatican.va](http://www.vatican.va) e il servizio Twitter del Sommo Pontefice: [@pontifex](https://twitter.com/pontifex)

**Art. 4.** La Segreteria per la Comunicazione inizierà le proprie funzioni in

\* «L'Osservatore Romano», 28 giugno 2015, p. 6.

data 29 giugno 2015, avendo come sede provvisoria Palazzo Pio, Piazza Pia, 3, 00120 Città del Vaticano. Tutto ciò che ho deliberato con questa Lettera Apostolica, in forma di *Motu Proprio*, prescrivo che sia osservato in tutte le sue parti, nonostante qualsiasi cosa contraria, anche se degna di particolare menzione, e stabilisco che venga promulgato mediante la pubblicazione sul quotidiano «L'Osservatore Romano» e successivamente negli *Acta Apostolicae Sedis*.

Dato a Roma, presso San Pietro, il 27 giugno dell'anno 2015, terzo di Pontificato.

Francesco P.P.

#### ISTITUZIONE DELLA SEGRETERIA PER LA COMUNICAZIONE

Attraverso la Lettera apostolica in forma di *motu proprio* che è oggetto del presente commento, il Romano Pontefice istituisce la Segreteria per la Comunicazione. La disposizione normativa si inserisce nella linea di riforma della Curia Romana che Papa Francesco ha intrapreso dai primi passi del suo Pontificato.

Indipendentemente dal fatto che ci possano essere state altre istanze a intervenire in qualche modo nell'*iter* che ha portato alla istituzione della Segreteria per la Comunicazione, può essere rintracciata una certa linea di lavoro. Il 9 luglio 2014 fu istituito un comitato per i media vaticani che, prendendo spunto dalle indicazioni fornite riguardo a questo settore di attività dalla Commissione referente sull'Organizzazione della struttura economico-amministrativa della Santa Sede (COSEA, creata nel luglio 2013), ricevette l'incarico di elaborare una proposta di riforma dei media della Santa Sede. Il Rapporto Finale di questo comitato fu oggetto di studio da parte del *Consiglio di Cardinali per aiutare il Santo Padre nel governo della Chiesa universale e per studiare un progetto di revisione della Costituzione Apostolica «Pastor bonus» sulla Curia Romana* nell'aprile 2015. Il 30 aprile 2015, il Romano Pontefice, accogliendo il suggerimento del Consiglio di Cardinali, crea una Commissione per prospettare i percorsi di fattibilità del Rapporto Finale, la Commissione dei Media Vaticani. Alle proposte di questa ultima Commissione si fa riferimento nell'art. 1 della Lettera apostolica.

La brevità della Lettera e persino l'uso della espressione "istituzione" riferita alla Segreteria che viene creata, tradiscono il suo contenuto piuttosto ideativo e di iniziativa. In termini analoghi si esprimeva la Lettera apostolica in forma di *motu proprio Fidelis dispensator et prudens* del febbraio 2014, con la quale il Papa abbozzava in modo succinto le funzioni dei nuovi organi degli affari economici e amministrativi della Santa Sede e della Città del Vaticano. Infatti in quel provvedimento si stabiliva che il Cardinale Prefetto fosse responsabile della stesura degli Statuti definitivi degli organi istituiti (cfr. art. 8). Dato che il parallelismo è ovvio non si

può non sottolineare il fatto che in quel caso il Papa sollecitasse una veloce stesura degli statuti (“gli Statuti saranno presentati *quam primum* all’approvazione del Santo Padre”) il che si avverò (infatti furono approvati nel mese di febbraio 2015). Nel caso della Segreteria per la Comunicazione, i termini sono più generici, ed anzi sembra prospettarsi un periodo lungo di consolidamento verso la piena operatività del Dicastero; infatti, la lettera apostolica usa qualche espressione in tal senso (art. 1: «confluiranno nei tempi stabiliti»), ribadendo inoltre che nel frattempo, attenendosi alle indicazioni date dalla Segreteria «dovranno proseguire nelle attività proprie» (art. 2).

Questo orientamento al futuro esprime come il senso del nuovo Dicastero sia quello di lavorare verso un nuovo assetto organizzativo degli organismi cui è adesso preposto. Dal testo del provvedimento non si può precisare il senso dell’integrazione degli organismi: mentre nell’esordio della Lettera apostolica si parla di «accorpate in un nuovo Dicastero» gli organismi (il che potrebbe anche significare che come tali spariranno), secondo l’art. 1 gli organismi «confluiranno» (il che potrebbe evocare una direzione strategica comune con ampi margini di autonomia). Basta capire che si è in una fase iniziale e che in ogni caso non mancano criteri per una tale integrazione, come si può leggere nelle prime righe della Lettera, che segnano la finalità strategica della riforma: adeguarsi a quello che è «l’attuale contesto comunicativo, caratterizzato dalla presenza e dallo sviluppo dei media digitali, dai fattori della convergenza e dell’interattività».

Non si può negare che il lavoro affidato alla Segreteria offre profili di complessità; basta fare attenzione alla tipologia degli organismi interessati dalla riforma dal punto di vista dell’attività che svolgono. Infatti, gli elementi pastorali, culturali, professionistici, tecnici, economici e lavorativi di ognuno di questi organismi è specifico, in alcuni casi per la tradizione storica che possiedono, alle volte con sedimenti di successivi adattamenti e rinnovamenti, in altri casi per la novità del fenomeno a cui si riferiscono, aperto a valori, veloci variazioni tecniche e di mercato. Dal punto di vista del presente commento, inoltre, va segnalato che i profili giuridico-istituzionali attuali di ognuno degli organismi sono anche molto variegati, proprio notevolmente eterogenei.

A questo proposito non si può passare sotto silenzio la norma dell’art. 3, che sembra sottolineare il fatto che resta inalterata la dipendenza dalla Segreteria di Stato di due ambiti di comunicazione (il sito web istituzionale della Santa Sede, [www.vatican.va](http://www.vatican.va) e il servizio *Twitter* del Sommo Pontefice @pontifex). Questi ambiti non sembrano sfuggire all’orientamento generale della Lettera apostolica di far confluire (e forse accorpate) anche questi ambiti. L’evidente bisogno di coordinamento della Segreteria per la Comunicazione e la Segreteria di Stato esplicitamente stabilita in questo articolo,

prelude l'esistenza di (probabilmente molti) altri ambiti – e le corrispondenti istanze – di necessario coordinamento.

Nonostante la notevole complessità della posta in gioco, essa è stata affrontata dal Papa con decisione (cfr. art. 4). Infatti, come indica la Lettera apostolica, la Segreteria per la Comunicazione è immediatamente operativa: «la Segreteria per la Comunicazione inizierà le proprie funzioni in data 29 giugno 2015», e nasce dotata di una sede. Va indicato che lo stesso giorno in cui si è resa pubblica la Lettera apostolica attraverso il Bollettino della Sala Stampa della Santa Sede, sono stati pubblicati i nominativi delle cariche preposte al Dicastero: un Prefetto, un Segretario, un Direttore Generale, un Vice Direttore Generale.

Oltre al contenuto "istitutivo" della Lettera apostolica, che fa nascere un nuovo Dicastero, come contenuto giuridico la Lettera apostolica stabilisce in capo agli organismi dipendenti un dovere di assecondare le (per il momento solo) «indicazioni» (art. 3) della Segreteria. Infatti, oltre a dover «proseguire nelle attività proprie», il che suppone una linea di governo già esistente, una prassi di attività, ecc., queste entità dovranno ottemperare agli organi di governo della Segreteria, che hanno peraltro ricevuto un mandato dal Santo Padre nella linea del migliorarne l'assetto organizzativo ed operativo. È ovvio che una tale attività solo sarà possibile con il coinvolgimento effettivo di tutte le istanze interessate, tenendo conto anche del fatto che molte delle attività che si svolgono hanno un marcato taglio specialistico e parecchi organi sono abituati ad alti livelli di autonomia, tra l'altro garantiti statutariamente, come la Radio Vaticana. Non ultimi, gli aspetti economici della operazione dovranno avere una notevole rilevanza: l'indiscutibile importanza della dimensione comunicativa dell'attività della Santa Sede non dovrebbe giustificare sprechi o inefficienze, soprattutto se fossero dovuti a una mancanza di attenzione per inerzie o mancanze di professionalità.

FERNANDO PUIG

## LEGISLAZIONE PARTICOLARE

ITALIA. DIOCESI DI MILANO, Decreto di costituzione dell'“Ufficio diocesano per l'accoglienza dei fedeli separati”, 6 maggio 2015.\*

Lettera del Cardinale Angelo Scola, 6 maggio 2015, Milano 2015, ai fedeli della Diocesi di Milano

Carissime e carissimi,

**P**ARLARE della *famiglia come soggetto di evangelizzazione* significa individuare nella famiglia in quanto famiglia, cioè a partire dalle relazioni che la costituiscono e che accompagnano il cammino dei suoi membri (sposa, sposo, genitori, figli, nonni, parenti, amici e conoscenti), una realtà ecclesiale e sociale chiamata a vivere con fede esplicita gli elementi che caratterizzano la vita quotidiana di ogni uomo e di ogni donna (affetti, lavoro, riposo, male fisico, dolore, sofferenza e morte, male morale, educazione, giustizia, edificazione di una vita buona).

In questo contesto la Chiesa ambrosiana è impegnata ad approfondire il significato e le conseguenze pratiche dell'affermazione centrale della *Relatio Synodi* circa la famiglia come *soggetto di evangelizzazione*.

Il Santo Padre, nell'intervento finale della III Assemblea Straordinaria del Sinodo dei Vescovi, ha rivolto a tutti i fedeli questa raccomandazione: “*Ora abbiamo ancora un anno per maturare, con vero discernimento spirituale, le idee proposte e trovare soluzioni concrete a tante difficoltà e innumerevoli sfide che le famiglie devono affrontare; a dare risposte ai tanti scoraggiamenti che circondano e soffocano le famiglie*” (18 ottobre 2014).

La comunità cristiana è impegnata, in modo del tutto particolare, ad accompagnare le famiglie ferite. I mass media stanno dando molta eco alle problematiche delle famiglie ferite e ad altre questioni scottanti affrontate dall'assemblea sinodale. Spesso, tuttavia, non riescono a cogliere la vera natura del lavoro dei padri sinodali e della partecipazione del popolo di Dio alla preparazione di tale lavoro.

A questo cammino della Chiesa universale, la Chiesa ambrosiana intende partecipare, con spirito di comunione e di particolare riguardo nei confronti degli sposi che soffrono a causa della loro condizione di separati o di divor-

\* «Incrocinews. Settimanale della Diocesi Ambrosiana»: <http://www.incrocinews.it/chiesa-diocesi/in-diocesi-un-ufficio-br-per-l'accoglienza-dei-fedeli-separati-1.108499>. Vedi nota di M. Mosconi alla fine del documento.

ziati. Come afferma la *Relatio Synodi* al n. 49: “Circa le cause matrimoniali lo snellimento della procedura, richiesto da molti, oltre alla preparazione di sufficienti operatori, chierici e laici con dedizione prioritaria, esige di sottolineare la responsabilità del vescovo diocesano, il quale nella sua diocesi potrebbe incaricare dei consulenti debitamente preparati che possano gratuitamente consigliare le parti sulla validità del loro matrimonio. Tale funzione può essere svolta da un ufficio o persone qualificate (cfr. *Dignitas Connubii*, art. 113, 1)”. In secondo luogo, il 47° Sinodo Diocesano (cfr. cost. 423 § 3-4) aveva previsto che in ogni zona pastorale si predisponesse un qualificato servizio di consulenza pastorale, morale e canonistica. Svolto da operatori specificamente preparati, in stretto collegamento con i consultori familiari, tale servizio avrebbe dovuto affrontare ed eventualmente risolvere situazioni di crisi matrimoniale, discernendo e accompagnando famiglie ferite, e verificando l’opportunità di avviare un’eventuale causa di nullità matrimoniale.

Sulla base di queste premesse, sentito il Consiglio Episcopale, ho deciso di istituire nella nostra diocesi l’*Ufficio diocesano per l’accoglienza dei fedeli separati*. Questo ufficio, che diventerà operativo in occasione della Festa di Santa Maria Nascente (8 settembre 2015), avrà inizialmente come sedi Milano, Varese e Lecco. L’Ufficio è pensato come un servizio pastorale per i fedeli che vivono l’esperienza della separazione coniugale agevolando, laddove se ne diano le condizioni, l’accesso ai percorsi canonici per lo scioglimento del matrimonio o per la dichiarazione di nullità (giungendo nei casi dovuti fino alla presentazione del cosiddetto libello presso il Tribunale diocesano). Caratteristiche peculiari di tale ufficio sono le seguenti: essere espressione diretta della cura del Vescovo verso i fedeli; favorire l’accelerazione dei tempi per un eventuale avvio del processo di verifica di nullità; collaborare con l’opera dei consultori familiari, le cui competenze restano immutate, e con i patroni stabili del Tribunale ecclesiastico. L’Ufficio svolgerà le sue funzioni in modo gratuito.

Oltre al Decreto Arcivescovile, la Cancelleria ha predisposto un nota di commento, la cui attenta lettura raccomando soprattutto ai sacerdoti e a quanti collaborano attivamente alla pastorale familiare.

Affidando alla Madonnina la XIV Assemblea Ordinaria del Sinodo dei Vescovi, che avrà luogo nel prossimo mese di ottobre, vi chiedo speciali preghiere anche perché questo nuovo Ufficio possa rappresentare una modalità per far brillare la bellezza e l’importanza della famiglia presso tutti i nostri fratelli.

Nel Signore vi benedico,

Arcivescovo  
+ ANGELO CARD. SCOLA

DECRETO

Prot. gen. n. 1281/15

Oggetto: *Decreto approvazione modifica Statuto Curia Arcivescovile di Milano.*

La presenza di molti fedeli che vivono l'esperienza della separazione coniugale e lo specifico dovere del Vescovo di provvedere adeguatamente all'accompagnamento di queste situazioni, suggeriscono la costituzione di una nuova e specifica articolazione organizzativa della Curia arcivescovile che offra la sua competenza ai fedeli che vivono la prova della separazione, valorizzando al meglio le numerose risorse già operanti nel territorio diocesano in questo ambito (in primo luogo i Consultori familiari cattolici, i patroni stabili e il Tribunale ecclesiastico); visti pertanto il n. 113, § 1 dell'istruzione *Dignitas connubii* e la cost. 423, §§ 3-4 del Sinodo diocesano 47°; con il presente decreto costituiamo l'*Ufficio diocesano per l'accoglienza dei fedeli separati*, che deve essere considerato a tutti gli effetti un Ufficio di Curia, secondo quanto disposto ai nn. 2.1 e 2.4 della I parte dello *Statuto della Curia Arcivescovile di Milano*.

L'Ufficio viene costituito *ad experimentum* per un triennio, con le competenze e le modalità operative specificate nel testo allegato, che deve essere considerato un'appendice della II parte dello *Statuto della Curia Arcivescovile di Milano* (approvato con decreto arcivescovile in data 23 novembre 2008, entrato in vigore il successivo 6 dicembre e successivamente aggiornato: in data 7 febbraio 2011 con l'introduzione del Servizio per la Pastorale Sociale e il Lavoro e della Consulta diocesana per la Pastorale Sociale e il Lavoro; in data 17 settembre 2013 con l'introduzione della nuova articolazione della formazione dei laici; in data 11 novembre 2013 con la modifica del Servizio per l'Ecumenismo e il Dialogo; in data 23 maggio 2014 con la riorganizzazione dell'ambito amministrativo; in data 15 settembre 2014 con l'articolazione in due ambiti della vita consacrata; in data 21 ottobre 2014 con la nuova articolazione del Servizio per la Catechesi).

L'entrata in vigore del presente atto è prevista per il prossimo 8 settembre 2015, festa di *S. Maria nascente*. Diamo mandato a tutti gli Uffici e i Servizi competenti di predisporre al meglio ogni aspetto, anche di carattere operativo ed economico, perché il nuovo Ufficio possa essere adeguatamente operativo per la data stabilita, così da esercitare la propria attività, oltre che a Milano, nelle città di Lecco e Varese.

Invochiamo la Nostra benedizione su quanti operano nella Curia arcivescovile di Milano.

Milano, 6 maggio 2015

Cardinale Arcivescovo  
Cancelliere Arcivescovile

### *Ruolo e funzioni dell'Ufficio*

L'Ufficio diocesano per l'accoglienza dei fedeli separati è un organismo di Curia (Statuto della Curia Arcivescovile di Milano, I Parte, n. 2.1), costituito come espressione della cura del Vescovo diocesano verso i fedeli che incorrono nell'esperienza della separazione coniugale.

L'Ufficio trova il proprio riferimento nel Vicario episcopale per la Cultura, la Carità, la Missione e l'Azione sociale ed opera in una fattiva collaborazione con il Servizio per la Famiglia (a cui fanno riferimento i Consulitori familiari cattolici) e con il Tribunale ecclesiastico regionale lombardo.

L'Ufficio è affidato alla conduzione di un Responsabile (*Statuto della Curia Arcivescovile di Milano*, I Parte, n. 2.4), assistito da altri Consulenti, con l'eventuale aiuto di personale di segreteria. Sia il Responsabile che i Consulenti devono disporre di un'adeguata competenza nell'ambito del diritto canonico, unita a una viva sensibilità pastorale e sono tenuti a prestare il giuramento *de fideliter munere adimplendo et de secreto servando*. L'Ufficio avrà cura di individuare una serie di Esperti esterni (scelti in primo luogo tra i collaboratori dei Consulitori familiari cattolici e del Tribunale ecclesiastico regionale lombardo), competenti in riferimento al matrimonio e alla famiglia sotto il punto di vista di una o più discipline specifiche: teologica, giuridico civile, morale, psicologica e pastorale.

Scopo dell'Ufficio è quello di offrire un primo orientamento di carattere pastorale e canonico a tutti i fedeli cattolici che sono separati (semplicemente di fatto o anche legalmente) o che sono giunti alla scelta di separarsi, sebbene non l'abbiano ancora attuata. L'Ufficio estende la sua disponibilità all'ascolto anche ai non cattolici (battezzati e non) coniugati con fedeli cattolici.

L'ascolto delle coppie che interpellano l'Ufficio (o del solo coniuge che si presenta) è volto a un'attenta analisi delle singole situazioni e può estendersi sino al coinvolgimento di altri soggetti, utili per chiarire la situazione; quando risulterà opportuno gli incontri con i Consulenti potranno essere debitamente verbalizzati. Lo scopo dell'analisi è quello di aiutare i fedeli a una migliore comprensione della loro situazione sotto il profilo morale e canonico e da questa prima valutazione potranno emergere opportuni consigli sugli eventuali passi ulteriori da compiere. In particolare, l'Ufficio potrà svolgere principalmente una delle seguenti attività di supporto:

- 1) tentare una riconciliazione (solo se si intravede almeno la possibilità di un buon esito di un simile tentativo), rinviando la coppia separata o in procinto di separarsi a uno dei Consulitori familiari cattolici presenti in diocesi e, se del caso, proponendo la convalidazione di un matrimonio originariamente nullo o presunto tale, illustrandone le modalità di attuazione (la com-

petenza dell'atto canonico richiesto per la convalida resta di pertinenza del Servizio per la disciplina dei Sacramenti);

2) aiutare i fedeli nel comprendere quali sono le situazioni in cui la separazione coniugale con permanenza del vincolo (anche se comportasse civilmente di giungere sino al divorzio: *Catechismo della Chiesa Cattolica*, n. 2383) è da considerarsi coerente all'insegnamento della Chiesa (cann. 1151-1155), offrendo gli idonei suggerimenti per affrontare e sostenere cristianamente questa condizione (anche favorendo il contatto con i soggetti presenti in diocesi che possono essere di supporto ai fedeli separati: associazioni, centri pastorali, gli stessi Consultori): quando risulterà opportuno i fedeli possono essere invitati a chiedere il riconoscimento canonico formale della loro condizione di separazione, mediante decreto canonico dell'Ordinario;<sup>1</sup>

3) accompagnare i fedeli verso l'introduzione della domanda per lo scioglimento del vincolo, per inconsumazione o per *favor fidei*, sostenendoli nella redazione di tutto quanto è richiesto per avviare le procedure stabilite (il fedele potrà poi affrontare da solo i procedimenti che, nel caso della diocesi di Milano, riguardano il Tribunale ecclesiastico regionale lombardo o, nel caso di scioglimento del matrimonio per *privilegio paolino*, il Servizio per la disciplina dei sacramenti);

4) rendere consapevoli i fedeli della possibilità di introdurre la domanda per la verifica di nullità, illustrando loro il senso del procedimento canonico previsto, consigliandoli circa il modo con cui procedere (cf *Dignitas connubii*, n. 113, § 1) e supportandoli nell'introduzione della richiesta di verifica di nullità: definizione del/i capo/i di nullità; aiuto all'acquisizione ordinata degli elementi di sostegno della domanda (acquisizione di documenti, verifica della disponibilità di testimoni, acquisizione di atti eventualmente emersi nella stessa fase di ascolto); individuazione della sede competente cui rivolgersi (can. 1673); delineazione dei contenuti del libello introduttorio (il fedele potrà poi chiedere di stare in giudizio da solo, di ricorrere a un patrono stabile o a un avvocato iscritto all'albo della sede competente).

L'Ufficio potrà promuovere, in collaborazione con le istituzioni accademiche e con i patroni stabili del Tribunale, specifiche attività formative nell'ambito della consulenza canonica matrimoniale, sia per il proprio personale che per il personale dei Consultori familiari cattolici o per altri operatori pastorali.

Per la realizzazione dei suoi compiti l'Ufficio si rapporta ordinariamente con i patroni stabili del Tribunale ecclesiastico (con cui dovrà esserci un

<sup>1</sup> In Italia il *Decreto generale sul matrimonio canonico* della CEI (5 novembre 1990) riconosce la competenza in materia di separazione dell'autorità giudiziaria civile, il che tuttavia non esclude la legittimità del ricorso al decreto canonico quando si tratti di un matrimonio solo canonico o quando sussistano "ragioni di coscienza" (n. 55).

costante interscambio) e con la rete dei Consultori familiari cattolici (sia accogliendo quanti fossero inviati dai Consultori, sia rinviando ai Consultori i fedeli che avessero bisogno di un accompagnamento da parte di tali realtà).

L'Ufficio cercherà progressivamente di organizzarsi per attuare, nei limiti del possibile, l'indicazione della cost. 423, § 3-4 del Sinodo diocesano 47°, in cui si prevede che "in ogni zona pastorale si predisponga [anche] un qualificato servizio di consulenza per verificare la possibilità di avvio di una eventuale causa di nullità matrimoniale".

Il servizio dell'Ufficio è gratuito per tutti i fedeli e la disponibilità di risorse economiche per la sua attività dovrà essere verificata di anno in anno, nell'ambito del bilancio preventivo della Curia (*Statuto della Curia Arcivescovile di Milano*, 1 Parte, n. 6.3).

---

IL NUOVO «UFFICIO DIOCESANO PER L'ACCOGLIENZA  
DEI FEDELI SEPARATI» DELL'ARCIDIOCESI DI MILANO

SOMMARIO: 1. Gli elementi che hanno condotto alla scelta di costituire il nuovo Ufficio. – 2. La Scelta Di Costituire L'ufficio Diocesano Per L'accoglienza Dei Fedeli Separati E Le Caratteristiche Principali Del Nuovo Ufficio. – 3. Le Principali Attività Dell'ufficio Diocesano Per L'accoglienza Dei Fedeli Separati. – 4. Le prospettive dell'Ufficio diocesano per l'accoglienza dei fedeli separati.

CON lettera di presentazione<sup>2</sup> in data 6 maggio 2015 e con decreto arcivescovile in pari data<sup>3</sup> il Card. Angelo Scola, Arcivescovo di Milano, ha disposto la costituzione nella propria giurisdizione di un nuovo organismo di Curia, l'Ufficio diocesano per l'accoglienza dei fedeli separati (= UAFS), prevedendone l'effettivo avvio per il giorno 8 settembre 2015, festa di Maria Nascente (titolo della chiesa cattedrale, il Duomo di Milano), giorno tradizionale di inaugurazione del nuovo anno pastorale.

L'iniziativa riprende e attua, sebbene con una prospettiva radicalmente nuova, le intuizioni del Sinodo diocesano milanese 47° (promulgato con decreto arcivescovile in data 1 febbraio 1995 ed entrato in vigore il 16 aprile 1995), che vent'anni prima prevedeva da un lato l'istituzione di un «servizio di consulenza pastorale, morale e canonistica» per «discernere e accompa-

<sup>2</sup> A. SCOLA, Lettera di presentazione del nuovo Ufficio diocesano per l'accoglienza dei fedeli separati (6 maggio 2015), «Rivista diocesana milanese» 106 (2015) 726-728.

<sup>3</sup> A. SCOLA, Decreto di costituzione dell'Ufficio diocesano per l'accoglienza dei fedeli separati (6 maggio 2015), «Rivista diocesana milanese» 106 (2015) 749-752. Il decreto è suddiviso in una parte iniziale in cui si dispone la costituzione del nuovo organismo e in una parte successiva in cui si descrivono le competenze dell'Ufficio e la sua articolazione.

gnare», tra l'altro, le situazioni matrimoniali irregolari (cost. 423 § 3<sup>4</sup>), dall'altro la costituzione di «un qualificato servizio di consulenza per verificare la possibilità di avvio di una eventuale causa di nullità matrimoniale» (cost. 423 § 4<sup>5</sup>). Evidente poi il riferimento dell'iniziativa (si veda la lettera di presentazione) al Sinodo dei vescovi sulla famiglia, dato che il decreto segue il Sinodo straordinario del 2014, *Le sfide pastorali sulla famiglia nel contesto dell'evangelizzazione* (svoltosi tra il 5 e il 19 ottobre 2014) e precede il Sinodo ordinario del 2015, *La vocazione e la missione della famiglia nella Chiesa nel mondo contemporaneo* (in programma dal 4 al 25 ottobre 2015).

Lo scopo del presente contributo è quello di offrire una prima presentazione del nuovo Ufficio così costituito, facendone cogliere gli intendimenti e delineandone i possibili sviluppi.

#### 1. GLI ELEMENTI CHE HANNO CONDOTTO ALLA SCELTA DI COSTITUIRE IL NUOVO UFFICIO

Quando in un'organizzazione stabilmente configurata, quale quella della Curia diocesana (sebbene, come evidenzia il testo stesso del decreto, lo Statuto della Curia arcivescovile di Milano, promulgato il 23 novembre 2008, è in fase di revisione in diverse parti), si introduce una novità rilevante, come quella della costituzione di un organismo significativamente innovativo, questo può dipendere da due diversi profili: la necessità di effettuare una svolta (più o meno brusca) o il bisogno di compiere un importante passo avanti ma che si inserisce in un cammino già intrapreso. Il presente caso riguarda certamente la seconda situazione, essendo del tutto coerente con la crescente attenzione della Chiesa universale e particolarmente della Chiesa che è in Italia, rispetto alla situazione dei coniugi separati (resa più rilevante a partire dall'introduzione in Italia della legge sul divorzio, 1 dicembre 1970) e al possibile aiuto al discernimento di tali contesti che può venire dall'ordinamento canonico, in primo luogo tramite lo strumento delle cause per la dichiarazione di nullità del matrimonio. In particolare sono tre gli aspetti che meritano di essere citati a testimonianza del percorso intrapreso in questi anni: l'accresciuta attenzione da parte dei tribunali ecclesiastici a quanti

<sup>4</sup> DIOCESI DI MILANO, *Sinodo 47°*, cost. 423 § 3: «In ogni zona pastorale, in stretto collegamento con i consultori familiari di ispirazione cristiana, sia attivato un permanente servizio di consulenza pastorale, morale e canonistica. Tale servizio, svolto da operatori specificamente preparati, sia finalizzato a sostenere e risolvere situazioni di crisi e a discernere e accompagnare, anche per tempi lunghi, situazioni irregolari».

<sup>5</sup> *Ibid.*, cost. 423 § 4: «In particolare, in ogni zona pastorale si predisponga anche un qualificato servizio di consulenza per verificare la possibilità di avvio di una eventuale causa di nullità matrimoniale. L'Ufficio per la famiglia, d'intesa con il Tribunale ecclesiastico regionale, promuova la preparazione di persone qualificate per svolgere tale importante e delicato servizio».

ad essi si rivolgono; lo sviluppo dei consultori familiari; la costituzione in tutti i tribunali italiani della figura dei patroni stabili.

Per quanto riguarda il percorso compiuto dai tribunali ecclesiastici si considerino le novità normative (non radicali ma comunque presenti) connesse alla promulgazione del Codice di diritto canonico del 1983 (ulteriormente e profondamente innovate dal recentissimo m.p. di Papa Francesco, *Mitis iudex Dominus Iesus*, del 15 agosto 2015) e le conseguenti scelte organizzative, che hanno facilitato notevolmente l'accesso dei fedeli alle cause di nullità sotto il profilo, tra l'altro, dei tempi e dei costi. Per quanto riguarda i tempi e facendo riferimento al contesto di Milano, l'impegno organizzativo del tribunale ecclesiastico regionale lombardo consente che le cause abbiano una durata consueta inferiore all'anno (salvo casi particolari in cui la complessità intrinseca della causa esige tempi maggiori),<sup>6</sup> cui segue nella stragrande maggioranza dei casi la conferma per semplice decreto (che non sarà più richiesta dall'8 dicembre 2015, con l'entrata in vigore delle nuove norme), giungendo quindi all'esecutività della sentenza in tempi sostanzialmente contenuti.<sup>7</sup> Per quanto riguarda i costi è da menzionare quanto disposto dalla CEI con le *Norme circa il regime amministrativo dei tribunali ecclesiastici regionali italiani e l'attività di patrocinio svolta presso gli stessi*, del 30 marzo 2001. In forza di tali norme il costo dell'accesso al tribunale ecclesiastico in questi anni si è mantenuto a un livello di onerosità (considerata anche la vigilanza sulle parcelle che possono essere chieste da chi effettua il patrocinio) del tutto coerente con la possibilità reddituale dalla maggior parte dei richiedenti, garantendo sempre il gratuito patrocinio a tutti coloro (parti attrici e convenute) che non fossero in grado di provvedervi<sup>8</sup> così che è possibile affermare che, almeno in questi anni, nessuno è stato trattenuto «dall'adire i tribunali ... per le eccessive spese».<sup>9</sup>

Per quanto riguarda il contributo dei consultori familiari, basti citare la diffusione capillare in questi anni dei consultori di ispirazione cristiana (nell'Ar-

<sup>6</sup> Si veda per questo dato la Relazione inerente l'attività del Tribunale Ecclesiastico Regionale Lombardo nell'anno 2014, «Rivista diocesana milanese» 2015 (106) 57-65.

<sup>7</sup> Per una ricognizione sulle scelte organizzative che possono favorire una riduzione dei tempi del processo si veda la rubrica della rivista «Quaderni di diritto ecclesiale», *Le cause di nullità devono durare anni?* pubblicata nelle annate 2007 (sulla formula del dubbio), 2008 (sull'estensione della sentenza), 2009 (sull'uso delle e-mail e sulla fase istruttoria e l'uditore) e 2012 (sull'uso del computer durante l'istruttoria).

<sup>8</sup> Cf PONTIFICIO CONSIGLIO PER I TESTI LEGISLATIVI, istruzione *Dignitas connubii*, 25 gennaio 2005, art. 305: «coloro che non sono affatto in grado di sostenere le spese giudiziarie hanno diritto di ottenere l'esenzione; coloro che possono provvedervi in parte, la riduzione».

<sup>9</sup> Cf *ibid.*, art. 308: «Il Vescovo Moderatore vigili affinché i fedeli non siano trattenuti dall'adire i tribunali per il comportamento degli addetti ad essi e per le eccessive spese, con grave danno delle anime, la cui salvezza deve sempre essere, nella Chiesa, la legge suprema».

ci diocesi di Milano sono 33<sup>10</sup>), impegnati certamente nel sostegno della crisi familiare, ma in alcuni casi anche punto di riferimento e di primo approccio per chi si affaccia all'esperienza della separazione. Diverse volte le parti che giungono alla richiesta di una causa di nullità del loro matrimonio riconoscono infatti il contributo ricevuto dal consultorio e l'aiuto dello stesso nel rivolgersi con fiducia alla Chiesa, confidando nel suo giudizio.

Per quanto riguarda infine i patroni stabili, essi sono previsti dal can. 1490<sup>11</sup> per agevolare la partecipazione dei fedeli alle cause di nullità, essendo assistiti da figure professionali qualificate e stipendiate dallo stesso tribunale per esercitare l'incarico di avvocati o procuratori. Tale previsione normativa trova poi piena rispondenza nelle già citate norme CEI sul regime amministrativo dei tribunali, che stabiliscono<sup>12</sup> le modalità con cui garantire la presenza di almeno due patroni stabili in ogni tribunale.

Nonostante questi elementi positivi resta tuttavia da rilevare una mancanza: quella di un vero e proprio punto di accesso iniziale al giudizio della Chiesa (per le cause di nullità, ma non solo) offerto ai fedeli separati e capace di superare possibili timori e incomprensioni. Sotto questo punto di vista il pur valido e prezioso contributo dei sacerdoti (in primo luogo i parroci) e degli operatori pastorali e ancor più quello dei consultori, anche per la mancanza di una diffusa e adeguata preparazione canonistica, risulta spesso insufficiente per condurre con efficacia i fedeli a ricorrere all'aiuto che possono trovare in quanto previsto dall'ordinamento canonico. Vero è che si deve prendere atto del prezioso lavoro di consulenza svolto dai patroni stabili, ad es. nel corso dell'anno 2014 i due patroni stabili in forze presso il tribunale ecclesiastico regionale lombardo hanno seguito 27 cause di nullità e 5 di scioglimento (in due casi sono stati assegnati come patroni stabili alla parte convenuta) ma ben 860 sono stati i colloqui di consulenza, dei quali 160 iniziali di un nuovo caso seguito.<sup>13</sup> Tutto questo tuttavia non basta,<sup>14</sup> sia perché la contiguità dei patroni con il tribunale li associa alla diffidenza che,

<sup>10</sup> Per questo dato cf «Guida della diocesi di Milano 2015» 112 (2015), 817-819.

<sup>11</sup> Can. 1490. «In unoquoque tribunali, quatenus fieri possit, stabiles patroni constituentur, ab ipso tribunali stipendium recipientes, qui munus advocati vel procuratoris in causis praesertim matrimonialibus pro partibus quae eos seligere malint, exercent».

<sup>12</sup> Cf CEI, *Norme circa il regime amministrativo dei tribunali ecclesiastici regionali italiani e l'attività di patrocinio svolta presso gli stessi*, 30 marzo 2001, art. 2 § 2; art. 5 § 6 e art. 6 § 1.

<sup>13</sup> Per questi dati, cf *Relazione inerente l'attività del Tribunale Ecclesiastico Regionale Lombardo* ..., cit., 63.

<sup>14</sup> Per questa valutazione si veda anche: M.J. ARROBA CONDE, *Le proposte di snellimento dei processi matrimoniali nel recente Sinodo*, in *Sistema matrimoniale canonico in synodo (a cura di Luigi Sabbarese)*, Roma 2015, pp. 61-85: p. 78: «la preparazione della causa è debolmente trattata nelle norme vigenti, che si limitano a prevedere, peraltro in termini facoltativi, l'istituzione del patrono pubblico, al quale affidare la consulenza previa in vista di una successiva assistenza gratuita nel processo».

almeno inizialmente, trattiene molti fedeli dal ricorrervi, sia perché il tipo di consulenza offerto, immediatamente rivolto all'ipotesi della causa da introdurre, non è sempre quello più adatto, essendo preferibile un approccio più aperto, che guarda alla persona nella sua totalità prima ancora che alla sola possibilità di aprire un procedimento che conduca alla nullità.<sup>15</sup> Una riprova di questo senso di inadeguatezza la si ha nelle diverse osservazioni giunte al Sinodo dei Vescovi sulla famiglia (particolarmente ampia infatti è stata la consultazione effettuata in vista sia del Sinodo straordinario che del Sinodo ordinario): i tribunali ecclesiastici sono giudicati spesso irraggiungibili (molto costosi, ostici nella loro concreta accessibilità, lunghissimi nel decidere) e sono considerati strumenti privi di attenzione alla persona. Stante quello che si è poc'anzi esposto è evidente che per lo più questi giudizi non sono secondo verità, ma resta inconfutabile il portato di queste valutazioni, che finiscono con l'allontanare i fedeli dall'ordinamento canonico e, anzi, dalla Chiesa stessa. Questo pone alla responsabilità dell'autorità ecclesiastica (e quindi al Vescovo) il compito urgente di offrire una soluzione; prendendo a prestito le parole di Benedetto XVI, si può affermare, a questo proposito, che: «è un obbligo grave quello di rendere l'operato istituzionale della Chiesa nei tribunali sempre più vicino ai fedeli».<sup>16</sup>

## 2. LA SCELTA DI COSTITUIRE L'UFFICIO DIOCESANO PER L'ACCOGLIENZA DEI FEDELI SEPARATI E LE CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL NUOVO UFFICIO

La questione posta di una migliore accessibilità dei fedeli alle procedure canoniche trova un importante riscontro in quanto disposto dall'istruzione *Dignitas connubii*, art. 113, laddove prevede la costituzione presso il tribunale di un ufficio (o di una persona) che assolva a due finalità, da garantire liberamente e sollecitamente: consigliare i fedeli circa possibilità di introdurre una causa e, se ciò è possibile, sul modo con cui procedere. L'ufficio può essere costituito da addetti al tribunale (che non possono aver poi parte nella causa, né come giudici, né come difensori del vincolo), o da patroni stabili (che possono essere avvocati o procuratori ma solo con la loro qualifica di avvocati stabili, è peraltro fatto obbligo al Vescovo di rendere noto l'albo degli

<sup>15</sup> Per questa valutazione si veda anche: A. GIRAUDO, *Snellimento della prassi canonica in ordine alla dichiarazione di nullità del vincolo matrimoniale?*/6, «Quaderni di diritto ecclesiale» 28 (2015) 319-325: 322: «se si lascia questo delicato ambito di mediazione soltanto ai patroni, il cui compito precipuo è l'assistenza delle parti nel processo, a volte si potrebbe correre il rischio di ingenerare, pur nelle migliori intenzioni, la logica del contenzioso giuridico dove si abbia una personale verità da vedere riconosciuta».

<sup>16</sup> BENEDETTO XVI, Discorso al tribunale della Rota Romana in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario, 28 gennaio 2006.

avvocati e dei procuratori del suo tribunale), anche se non sono escluse altre figure che possano assumere tali compiti.

Questa indicazione, sebbene costituisca un indubbio passo avanti rispetto alla semplice possibilità di affidare la consulenza ai patroni stabili,<sup>17</sup> non appare tuttavia del tutto adeguata rispetto alla lacuna che si intende colmare: da un lato l'ufficio delineato da *Dignitas connubii* resta una struttura collocata presso il tribunale (e quindi è partecipe della difficoltà dei fedeli nel rivolgersi immediatamente a un livello organizzativo così qualificato) e dall'altro è eccessivamente limitata al solo fine della consulenza in vista delle cause, senza offrire al fedele la possibilità di un ascolto più ampio e alla fine, almeno potenzialmente, più proficuo per il suo percorso personale.

Il fine che si vuole conseguire di rendere più accessibili le cause di nullità suggerisce pertanto di individuare strumenti più idonei per affrontare e superare frontalmente quello che il Giraudò definisce «lo scollamento che in alcuni contesti ecclesiali si può registrare tra il grande sforzo di accompagnamento pastorale per le unioni matrimoniali in crisi o irregolari, e l'azione del tutto periferica dei tribunali, intesi come luoghi del giuridico e non dell'attenzione al bene salvifico delle persone».<sup>18</sup> In questa linea già l'*instrumentum laboris* per il Sinodo straordinario del 2014, al n. 102,<sup>19</sup> segnalava che molti pareri chiedevano di collocare la questione dell'accesso ai processi matrimoniali nel contesto integrale della pastorale familiare e l'*instrumentum laboris* per il Sinodo ordinario del 2015, al n. 117, avanza espressamente la «proposta che in ogni Diocesi siano garantiti, in maniera gratuita, i servizi di informazione, consulenza e mediazione collegati alla pastorale familiare, specialmente a disposizione di persone separate o di coppie in crisi», con la prospettiva che «un servizio così qualificato aiuterebbe le persone ad intraprendere il percorso giudiziale».<sup>20</sup> Un'ottima sintesi della questione trova posto nel seguente parere di Arroba Conde: «le urgenze attuali esigono un'organizzazione più accurata, collegata con la pastorale familiare e con le parrocchie, non volta solo ad introdurre cause, ma comprendente una saggia attività di mediazione, nella quale coinvol-

<sup>17</sup> Sul rapporto tra *Dignitas Connubii*, art. 113 e il can. 1490, cf J.I. ARRIETA, *Integrazioni e determinazioni apportate dall'istruzione "Dignitas Connubii" ai canoni del Codice di Diritto Canonico*, in *L'istruzione Dignitas Connubii nella dinamica delle cause matrimoniali*, Venezia 2006, pp. 123-162: 138-139.

<sup>18</sup> A. GIRAUDO, *Snellimento della prassi canonica in ordine alla ...*, cit., 321.

<sup>19</sup> SINODO DEI VESCOVI, *Le sfide pastorali sulla famiglia nel contesto dell'evangelizzazione (instrumentum laboris)*, 24 giugno 2014, n. 102: «In molte risposte si insiste sul fatto che snellire il processo canonico sia utile solo se si affronta in modo integrale la pastorale familiare».

<sup>20</sup> SINODO DEI VESCOVI, *La vocazione e missione della famiglia nella Chiesa e nel mondo contemporaneo (instrumentum laboris)*, 23 giugno 2015, n. 117.

gere, in vario modo (per es. con norme deontologiche adeguate), tutti gli esperti ammessi al patrocinio canonico». <sup>21</sup>

Si potrebbe affermare per certi versi che l'UAFS ha proprio lo scopo di raccogliere queste indicazioni (anche se ovviamente non si riferisce direttamente ad esse), senza comprendere tuttavia al suo interno le figure di patrocinio (sia i patroni stabili che gli altri soggetti abilitati al patrocinio della causa), che restano collegate al tribunale. Lo scopo precipuo del nuovo organismo è infatti quello espresso nella sua stessa denominazione, ovvero sia l'ascolto; un dono prezioso che la *relatio synodi* del Sinodo straordinario del 2014 poneva come una priorità della pastorale familiare, esprimendolo nei termini seguenti: «ogni famiglia va innanzitutto ascoltata con rispetto e amore facendosi compagni di cammino come il Cristo con i discepoli sulla strada di Emmaus. Valgono in maniera particolare per queste situazioni le parole di Papa Francesco: “la Chiesa dovrà iniziare i suoi membri – sacerdoti, religiosi e laici – a questa arte dell'accompagnamento, perché tutti imparino sempre a togliersi i sandali davanti alla terra sacra dell'altro (cf. Es 3,5)”». <sup>22</sup> L'UAFS si propone pertanto di essere il luogo dell'ascolto, con la finalità di offrire a seguito di questo un aiuto all'orientamento delle scelte del fedele e rinviando poi al patrocinio tecnico, quando questo è richiesto per il prosieguo della causa.

Una caratteristica dell'UAFS è quindi quella di rivolgersi a tutti i fedeli separati, <sup>23</sup> offrendo a chiunque vive questa esperienza, come stabilisce il decreto costitutivo, un «primo orientamento di carattere pastorale e canonico». I fedeli sono così invitati ad accostarsi all'UAFS (salvo l'ovvio diritto di interpellare direttamente il tribunale, anche per il tramite dei patroni stabili) liberamente, a prescindere dalla possibilità di ottenere una dichiarazione di nullità, magari scoprendo tale possibilità solo nel corso dell'ascolto. L'interesse dell'UAFS per il fedele non viene peraltro meno nel caso in cui non si ravvisi la possibilità di una causa di nullità e diventa anzi un utile strumento di confronto per aiutare il fedele separato a comprendere la propria condizione, con l'eventuale rimando a realtà pastorali qualificate per l'accompagnamento dei fedeli separati.

L'UAFS ha nel suo stesso decreto costitutivo l'intendimento di «valorizzare al meglio le numerose risorse già operanti nel territorio diocesano» e

<sup>21</sup> M.J. ARROBA CONDE, *Le proposte di snellimento dei processi matrimoniali nel recente Sinodo...*, cit., p. 78.

<sup>22</sup> SINODO DEI VESCOVI, *Le sfide pastorali sulla famiglia nel contesto dell'evangelizzazione (relatio synodi)*, 20 ottobre 2015, n. 46. Il riferimento alle parole del Papa è FRANCESCO, *Evangelii gaudium*, 24 novembre 2013, n. 169.

<sup>23</sup> Il decreto istitutivo dell'UAFS definisce i suoi destinatari nei termini seguenti: «tutti i fedeli cattolici che sono separati (semplicemente di fatto o anche legalmente) o che sono giunti alla scelta di separarsi» e i «non cattolici (battezzati e non) coniugati con fedeli cattolici».

infatti il Vicario episcopale di riferimento (nella Curia di Milano ogni organismo ha un Vicario episcopale da cui dipende e che ne garantisce il raccordo con altri organismi analoghi) per l'UAFS è il Vicario episcopale per la Cultura, la Carità, la Missione e l'Azione sociale, da cui dipende anche il Servizio per la Famiglia (cui fanno ovviamente riferimento i consultori familiari di ispirazione cristiana). Questo non toglie tuttavia il fatto che l'UAFS si presenta come una struttura singolarmente specializzata, che dispone pertanto di competenze normalmente non reperibili in parrocchia e neppure nei consultori familiari.

Si delinea in tal modo una missione dell'UAFS in cui il diritto canonico, secondo la sua indole propria<sup>24</sup> (che non si ravvisa solo nelle cause di nullità), è applicato espressamente al servizio della vita dei fedeli e in questo caso della vita dei fedeli separati. L'UAFS offre infatti ai separati, come stabilito nel decreto costitutivo, «una migliore comprensione della loro situazione sotto il profilo morale e canonico», quale che sia il modo in cui viene ad essere vissuta la separazione: come un'esperienza grave ma che può ancora essere vinta dal perdono e dalla riconciliazione; come un momento di rottura definitiva che sfocia nello scioglimento o nella nullità; come un momento definitivo ma da vivere nella permanenza del vincolo coniugale originario (potendosi dare o meno in questo caso per il fedele separato un nuovo legame affettivo).

Conseguenza di questo intreccio tra diritto canonico e pastorale sono i requisiti stabiliti nel decreto costitutivo per il personale in servizio presso l'UAFS: tanto il responsabile quanto i suoi collaboratori devono essere infatti dotati di «un'adeguata competenza nell'ambito del diritto canonico, unita a una viva sensibilità pastorale». <sup>25</sup> L'UAFS deve inoltre poter contare su un'adeguata serie di esperti esterni, <sup>26</sup> aventi competenze in diversi campi (sono esemplificate nel decreto le discipline teologiche, giuridico-civili, morali, psicologica e pastorale), tutti da valorizzare nell'attività dell'Ufficio. La competenza di questi soggetti (il personale dell'Ufficio ma anche gli esperti) deve essere inoltre promossa, sempre secondo quanto previsto dal decreto costitutivo, anche attraverso specifiche iniziative di formazione, che potranno essere aperte ad altri operatori pastorali.

Per realizzare con efficacia il proprio compito di abbattere le distanze, portando l'ascolto competente della Chiesa in prossimità dei luoghi di vita dei

<sup>24</sup> Per questa valutazione, riferita all'attività dei tribunali: FRANCESCO, *Discorso alla Rota Romana*, 24 gennaio 2014.

<sup>25</sup> Attualmente il responsabile dell'UAFS è un presbitero con esperienza di ministero al tribunale, al Servizio per la disciplina dei Sacramenti e in una parrocchia, affiancato da due collaboratori: un parroco che da tempo ha interesse alle questioni matrimoniali canonistiche e una suora, con una specifica formazione canonistica.

<sup>26</sup> Sono individuati a partire dai collaboratori già in forze presso i consultori familiari e il tribunale ecclesiastico.

fedeli, l'UAFS prevede una presenza capillare sul territorio (con tre sedi in diocesi: Milano, Varese, Lecco)<sup>27</sup> ed è espressamente stabilita la gratuità del suo operato, senza comportare alcun onere economico per i fedeli che vi ricorrono.<sup>28</sup>

Un ulteriore aspetto che caratterizza l'UAFS è infine il suo legame peculiare con il Vescovo diocesano. Come stabilito nel decreto, infatti, l'UAFS è diretta «espressione della cura del Vescovo diocesano verso i fedeli che incorrono nell'esperienza della separazione coniugale». In tal modo il Vescovo diocesano manifesta una sua attenzione specifica verso i fedeli che vivono l'esperienza della separazione e pertanto, proprio per la delicatezza e la complessità della loro situazione, esigono un accompagnamento e un'attenzione particolare. Questo corrisponde, del resto, a quanto la *relatio synodi* del Sinodo straordinario del 2014 affermava, ponendo in capo al Vescovo il compito di favorire il servizio di consulenza in vista di eventuali cause di nullità: «circa le cause matrimoniali lo snellimento della procedura, richiesto da molti [...] esige di sottolineare la responsabilità del Vescovo diocesano, il quale nella sua diocesi potrebbe incaricare dei consulenti debitamente preparati che possono gratuitamente consigliare le parti sulla validità del loro matrimonio».<sup>29</sup>

### 3. LE PRINCIPALI ATTIVITÀ DELL'UFFICIO DIOCESANO PER L'ACCOGLIENZA DEI FEDELI SEPARATI

Il decreto che istituisce l'UAFS gli assegna quattro ben delineate attività, che si inseriscono nel quadro della competenza generale già descritta sull'ascolto, ma che meritano di essere distintamente commentate.

3.1. Tentare la riconciliazione. Si tratta di un richiamo che la Chiesa pone costantemente quando si tratta di affrontare l'esperienza della separazione e che ovviamente deve essere attentamente declinato in riferimento ai singoli fedeli che si presentano, che possono provenire da un lungo e fallito tentativo di riconciliazione, magari sostenuto dall'opera dei consultori fa-

<sup>27</sup> Il decreto costitutivo dell'UAFS prospetta peraltro di poter progressivamente raggiungere tutte le sette zone pastorali in cui è suddivisa la Diocesi di Milano, benché i collegamenti viari (anche nei termini della disponibilità di mezzi pubblici) tra le varie zone e il capoluogo lombardo sono particolarmente efficaci: si tratta pertanto non di una necessità operativa, ma di una scelta strategica, per esprimere la maggiore prossimità possibile ai diversi luoghi di vita dei fedeli.

<sup>28</sup> Il decreto costitutivo dell'UAFS prevede la gratuità del servizio e stabilisce che le disponibilità economiche per sostenerne l'attività devono essere valutate di volta in volta, in sede di stesura del bilancio preventivo della Curia. Il disposto corrisponde a quanto auspicato al n. 115 dell'*instrumentum laboris* in vista del Sinodo ordinario del 2015: «quanto alla gratuità, alcuni suggeriscono di istituire nelle Diocesi un servizio stabile di consulenza gratuita».

<sup>29</sup> SINODO DEI VESCOVI, *Le sfide pastorali ...*, cit., n. 49. Il testo è stato approvato con 154 placet contro soli 23 non placet ed è citato nella lettera con cui il Card. Scola ha annunciato la costituzione del nuovo ufficio (cf nota 1).

miliari (l'UAFS non è competente per la trattazione delle semplici situazioni di crisi coniugale, riferendosi piuttosto ai fedeli separati o quantomeno in procinto di separarsi), così come possono presentarsi senza avere mai considerato adeguatamente il tentativo di recuperare il loro rapporto (facendo forza anche sulle risorse straordinarie che vengono dalla fede, primo tra tutti il perdono cristiano). La competenza canonistica dell'UAFS può consentire peraltro in questo caso, quando ve ne sia la necessità, di introdurre i fedeli a conoscere e ad accedere agli strumenti giuridici previsti per la convalidazione delle nozze (che sono posti in essere, secondo l'organigramma della Curia di Milano, dal Servizio per la disciplina dei Sacramenti).

3. 2. Vivere cristianamente la condizione di separazione con permanenza del vincolo. Si tratta della condizione molto diffusa di matrimoni irrimediabilmente compromessi e per i quali non si danno né la possibilità dello scioglimento né quella della nullità. Questa impossibilità può affermarsi da subito con evidenza o può emergere a seguito di una valutazione canonica, tipicamente dopo una causa di nullità con esito negativo (l'UAFS si offre in tal modo come un possibile accompagnamento per i fedeli anche in questa fase molto delicata). Lo scopo della consulenza offerta è quello di conoscere quali sono le condizioni che rendono possibile o persino opportuno anche per un cristiano giungere alla separazione (sulla base della dottrina di cui ai cann. 1151-1155)<sup>30</sup> o addirittura al divorzio (che per il fedele avrà sempre il significato di una separazione),<sup>31</sup> superando da un lato la falsa opinione secondo cui la separazione o quantomeno il divorzio sono sempre inaccettabili per un credente e dall'altro l'altrettanto falsa opinione secondo cui la separazione è semplicemente il frutto legittimo della propria libertà, quali che siano i motivi che la sostengono. Per questo motivo, benché la normativa CEI<sup>32</sup> rimandi per le cause di separazione con permanenza del vincolo alla competenza dei tribunali civili, certamente più qualificati per trattare le controversie patrimoniali e personali, l'UAFS può proporre alle parti che, sulla base di ragioni di coscienza, chiedano al Vescovo il decreto canonico che riconosce la legittimità della separazione (can. 1692 § 1), sollevando in tal modo i fedeli da dubbi circa la legittimità della loro condizione e dandone attestazione valevole anche presso terzi.<sup>33</sup> Ovviamente anche nel trattare

<sup>30</sup> Per una presentazione dei procedimenti canonici di separazione cf il capitolo 10 di J. LLOBELL, *I processi matrimoniali nella Chiesa*, Roma 2015, pp. 283-302.

<sup>31</sup> *Catechismo della Chiesa Cattolica*, n. 2383: «Si divortium civile unus restat modus ad quem iura legitima praestanda, filiorum curam vel patrimonii defensionem, potest tolerari quin culpam constituat moralem».

<sup>32</sup> CEI, *Decreto generale sul matrimonio canonico*, 5 novembre 1990, nn. 54-55.

<sup>33</sup> Attualmente uno dei rari casi in cui si ricorre a questo decreto è quello, richiesto dalla Santa Sede, dei fedeli separati che chiedono di essere ammessi nella vita religiosa.

queste situazioni l'UAFS dovrà valorizzare il rimando alle realtà pastorali e aggregative (associazioni, centri pastorali, consultori) che aiutano i fedeli a vivere la condizione di separati, sia nel caso in cui si ritrovino soli, che nel caso in cui vivano un nuovo legame che preveda o meno un matrimonio civile.<sup>34</sup> In ogni caso i fedeli separati che si rivolgono all'UAFS dovranno superare l'impressione, che talvolta emerge inappropriatamente, di una loro condizione di emarginazione nella Chiesa.<sup>35</sup>

3. 3. Chiedere lo scioglimento del matrimonio per inconsumazione o per *favor fidei*. Quando dalla consulenza emerge la possibilità dello scioglimento del matrimonio i fedeli separati devono essere resi consapevoli di questo e introdotti a comprendere come si possa percorrere questa via. Compito dell'UAFS è di illustrare ai fedeli il senso proprio dello scioglimento del vincolo e soprattutto le sue ragioni (ben distinguendo ovviamente il caso di inconsumazione dai casi di scioglimento in favore della fede), aiutando quanti sceglieranno di percorrere questa strada a predisporre tutto il materiale utile per l'introduzione della domanda e a predisporre elementi atti a sostenerla.

Il fedele, avendo ben istruito la sua richiesta e avendo ricevuto precisa indicazione di qual è l'autorità ecclesiastica competente cui rivolgersi, potrà in tal modo portare avanti da solo il procedimento verso lo scioglimento. Nel caso particolare dell'Arcidiocesi di Milano, data l'identificazione funzionale tra tribunale ecclesiastico regionale lombardo e tribunale diocesano di Milano (che non dispone di una propria distinta struttura organizzativa autonoma) e data la scelta di usufruire delle risorse del tribunale anche per trattare le cause di scioglimento, il soggetto cui rivolgersi per chiedere lo scioglimento del matrimonio è il tribunale ecclesiastico regionale lombardo, che ovviamente procede in questa materia osservando le norme proprie per lo scioglimento del vincolo. Il solo scioglimento del matrimonio per privilegio paolino (can. 1143-1147) è affidato alla competenza di un ufficio di Curia, il Servizio per la disciplina dei sacramenti.

3. 4. Introdurre una causa di nullità. Laddove sussistano le condizioni il fedele deve essere aiutato a riconoscere e approfondire la possibile nullità del suo matrimonio. Questo richiede un aiuto da parte dell'UAFS a una vera e propria rilettura attenta della propria vicenda coniugale, che consenta di superare giudizi superficiali e soprattutto di prevenire quelle non rare contrapposizioni tra i coniugi che spesso rendono difficili le successive cause canoniche (a partire dalla troppo frequente assenza in giudizio delle parti

<sup>34</sup> Ad es. vivendo questa condizione secondo le indicazioni di GIOVANNI PAOLO II, *Familiaris consortio*, 22 novembre 1981, n. 84.

<sup>35</sup> Può essere utile per superare questa impressione anche il richiamo alle possibilità indicate in BENEDETTO XVI, *Sacramentum caritatis*, 22 febbraio 2007, n. 29.

convenute). Evidentemente queste finalità sono più facilmente perseguite quando l'ascolto dell'UAFS è esteso alla coppia, sebbene l'indisponibilità di un coniuge a collaborare non potrà essere considerata una condizione per se ostativa del prosieguo dell'approfondimento.

Nella rilettura della sua vicenda il fedele dovrà essere condotto a mettersi in un atteggiamento oggettivo di ricerca della verità, capace anche di riconoscere i propri torti, pur sapendoli perdonati o perdonabili nella fede. Il riconoscimento della possibile causa di nullità o dell'impossibilità di perseguire questa via diventa in tal modo il frutto di un'attenta e sincera ricostruzione del proprio vissuto. Questo non potrà che arricchire anche il successivo sviluppo della causa di nullità, rendendolo più agevole e proficuo; come osserva infatti il Giraud: «una causa che giunga al tribunale dopo un percorso, anche lungo, di assunzione del passato da parte di entrambi molto probabilmente risulterà anche processualmente agile». <sup>36</sup>

Il decreto di costituzione dell'UAFS prevede inoltre che il processo di rilettura della vicenda coniugale possa esigere degli approfondimenti che vadano oltre l'ascolto dei soli coniugi, sentendo altre persone «utili per chiarire la situazione», acquisendo documenti e coinvolgendo alcuni degli esperti organicamente collegati all'UAFS (ad es. esperti in materia psicologica). Quando opportuno tutti gli incontri promossi dall'UAFS (con i coniugi, ma anche con altri soggetti) possono essere formalmente verbalizzati (sebbene non si tratti ovviamente di escussioni giudiziali tali verbali hanno comunque il valore di dichiarazioni rese ad un ufficiale di curia <sup>37</sup>). Si configura in tal modo da parte dell'UAFS un servizio ampio e articolato che si avvicina significativamente a quella indagine «pregiudiziale o pastorale» che unisce competenze canonistiche e pastorali, di cui tratta la *ratio procedendi* annessa al m.p. *Mitis Iudex Dominus Iesus*, agli artt. 1-5.

L'esito maturo di questo processo di ascolto deve essere il focalizzare le ragioni della possibile nullità (sempre che si diano) in uno o più capi di nullità: è per certi aspetti la scelta che maggiormente incide sull'esito successivo della causa e pertanto deve essere effettuata con grande attenzione. L'UAFS consegnerà pertanto ai fedeli, al termine del servizio di ascolto, una chiara indicazione sulla possibilità di introdurre una causa di nullità, individuando con chiarezza i capi di nullità da indicare e le ragioni che li sostengono e trasmettendo tutto il materiale raccolto (ascolto dei coniugi e di altri soggetti, eventualmente verbalizzato, documenti acquisiti, parere di esperti consulta-

<sup>36</sup> A. GIRAUDDO, *Snellimento della prassi canonica in ordine alla ...*, cit., 322.

<sup>37</sup> Il decreto costitutivo dell'UAFS prevede del resto che il personale in forza presso lo stesso presti il giuramento *de fideliter munere adimplendo et de secreto servando*, il che avvalorata la serietà che deve essere garantita dall'Ufficio anche nell'effettuare le indagini che gli competono.

ti) a chi (uno dei coniugi o ambedue) assumerà poi la responsabilità di dare avvio al procedimento (che inizierà sempre in tribunale, anche se poi il vicario giudiziale potrebbe indirizzarlo verso il procedimento in forma breve, davanti al Vescovo <sup>38</sup>). L'UAFS aiuterà infine il fedele a scegliere il tribunale competente cui rivolgersi (secondo le diverse possibilità, notevolmente ampliate dal m. p. *Mitis Iudex Dominus Iesus*, come prevede il can. 1672) e il fedele stesso potrà proseguire l'iter della causa assistito da uno dei patroni o, quando possibile, stando in giudizio da solo.

Nell'introdurre al giudizio sulla nullità (e quindi, in via ordinaria, al giudizio del tribunale), l'UAFS dovrà anche aiutare il fedele a comprendere il significato dichiarativo del giudizio canonico cui si affida e quindi esortarlo a collaborare rettamente alla ricerca della verità, nella consapevolezza che il riconoscimento o meno della nullità non ha per se alcun carattere premiale o punitivo (al contrario, non raramente, una causa di nullità mette in luce il comportamento scorretto della stessa parte che promuove il giudizio). Anche questa informazione del fedele del resto potrà ricadere a vantaggio di un positivo svolgimento della causa di nullità, così come suggerivano alcuni soggetti il cui parere è confluito nell'*instrumentum laboris* per il Sinodo straordinario del 2014: «una più adeguata formazione dei fedeli riguardo ai processi di nullità aiuterebbe, in alcuni casi, ad eliminare difficoltà». <sup>39</sup>

Nel confrontare quanto così disposto dal decreto costitutivo dell'UAFS con il recente m.p. *Mitis Iudex Dominus Iesus*, sembra emergere anche una certa diversità. L'art. 5 della *ratio procedendi* annessa al m.p. prevede infatti che «omnibus elementis collectis, investigatio perficitur libello, si casus ferat, tribunali competentis exhibendo» e quindi introduce un riferimento alla stesura del libello come esito dell'indagine pregiudiziale. Il decreto istitutivo dell'UAFS (che è precedente) prevede piuttosto che vengano delineati «i contenuti del libello introduttorio», il che comprende la possibilità che il fedele lasci la consulenza avendo effettivamente un libello tra le mani (con cui eventualmente stare in giudizio da solo, magari in un processo più breve davanti al Vescovo) ma anche la possibilità che, con tutti gli elementi raccolti, il fedele si presenti al patrono e confezioni con lui tecnicamente il libello (la stesura del testo ageverà del resto il compito stesso del patrono, facilitando ancora una volta lo sviluppo successivo della causa). Non sembra tuttavia che tra le due indicazioni ci sia una differenza sostanziale, atteso il fatto che anche l'esito dell'indagine con la scrittura del libello di cui tratta il m.p., sembra essere una possibilità, piuttosto che una necessità.

<sup>38</sup> Si tratta di una possibilità introdotta dal m.p. *Mitis Iudex Dominus Iesus*, ai cann. 1683-1687.

<sup>39</sup> SINODO DEI VESCOVI, *Le sfide pastorali sulla famiglia nel contesto dell'evangelizzazione (instrumentum laboris)*, cit., n. 102.

4. LE PROSPETTIVE DELL'UFFICIO DIOCESANO  
PER L'ACCOGLIENZA DEI FEDELI SEPARATI

Il decreto di istituzione dell'UAFS ne prevede una durata sperimentale per tre anni. Questa indicazione è preziosa perché lo strumento si dispone in tal modo a un'attenta verifica, che sarà certamente necessaria al termine di questo periodo, ma che potrà essere opportuna anche *in itinere*. Incideranno su questa valutazione la verifica dell'adeguatezza del nuovo Ufficio rispetto alle indicazioni del m.p. *Mitis Iudex Dominus Iesus* (come già evidenziato, perlopiù sembra esserci coerenza, almeno a livello sostanziale, con il disposto degli artt. 1-5 della *ratio procedendi*), ma anche rispetto alle eventuali indicazioni che potranno emergere alla luce del Sinodo ordinario dei Vescovi dell'ottobre 2015.

Una valutazione ovviamente dovrà essere fatta anche guardando al tipo di servizio effettivamente reso dall'UAFS (al di là di quelle che sono le semplici aspettative poste direttamente o indirettamente dal decreto di costituzione), sia sotto il profilo dell'idoneità delle risorse investite (il numero di persone in forza all'Ufficio potrebbe risultare eccessivo o limitato; la loro qualificazione potrebbe risultare più o meno adeguata, sia sotto il profilo canonistico che pastorale; le tre sedi potrebbero risultare sufficienti, insufficienti o eccessive; i costi potrebbero essere sostenibili o insostenibili; ...) che sotto il profilo della qualità del servizio reso (i tempi per le consulenze riescono ad essere sufficientemente rapidi; le cause introdotte da chi si è ricolto all'UAFS sono adeguatamente istruite e agevolano il successivo processo canonico;...) e del rapporto che si riuscirà a instaurare e a mantenere con gli altri soggetti operanti nell'ambito della pastorale familiare.

La valutazione più importante sarà tuttavia sull'adeguatezza dello strumento individuato rispetto al compito prefissato di superare la difficoltà dei fedeli nell'accedere alle procedure canoniche, inserendo questo tipo di accompagnamento in un contesto più evidentemente pastorale.

Un primo elemento di giudizio potrebbe venire in questo senso dalla verifica del numero di cause di nullità introdotte dopo l'istituzione dell'UAFS, da confrontare con il numero (purtroppo ancora molto elevato) di divorzi. In realtà, tuttavia, questo elemento di valutazione deve essere considerato con una certa cautela, senza cadere in conclusioni superficiali dedotte dalla semplice sproporzione numerica tra i due dati (che è evidente oggi ma che probabilmente resterà tale anche domani): si consideri a questo proposito che non tutti i matrimoni (già di per se numericamente limitati, essendo il tasso di nuzialità in Italia quello di 2,2-2,3 matrimoni annui per mille abitanti: la metà di quello europeo) sono canonici (oggi lo sono a Milano solo il 35,7% dei matrimoni celebrati), non tutti i matrimoni canonici che finiscono nella

separazione o nel divorzio sono per ciò stesso nulli e non tutti coloro che hanno contratto un matrimonio nullo hanno interesse a una causa di nullità (perché non hanno l'interesse o la forza per realizzare una nuova unione o perché per vari motivi non sono interessati a un giudizio oggettivo sull'esperienza passata).

Un elemento più importante da verificare sarà piuttosto l'analisi del numero di persone che effettivamente si rivolgeranno all'UAFS (se lo strumento verrà disertato, sarà evidente la sua inutilità, anche se l'esperienza dei primi tempi sembra già fugare tale possibilità) e del tipo di accompagnamento che sarà stato effettuato in concreto (ad es. verificando quanti si affidano a un vero e proprio accompagnamento da parte dell'UAFS e quanti si limitano a un incontro occasionale).

L'esito finale su cui basare la verifica sarà del resto quello di rilevare quanto l'introduzione del nuovo Ufficio, insieme ovviamente alle novità stabilite a livello di Chiesa universale con il m.p. *Mitis Iudex Dominus Iesus*, consentirà l'affermarsi presso i fedeli (e, almeno auspicabilmente, anche presso l'opinione pubblica intesa in senso più generale) di una visione meno prevenuta nei confronti dei giudizi canonici riconoscendo come, anche attraverso questa realtà, la Chiesa esprime il proprio volto buono, riflesso del volto misericordioso e buono di Cristo.

MARINO MOSCONI